

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3041

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato

Presentato il 15 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge, i cui contenuti economici sono emersi dal lungo confronto con le organizzazioni sindacali del personale ferroviario — convergenti sulla scelta del raccordo tra le attuali rivendicazioni contrattuali e la riforma dell'Azienda — è volto all'obiettivo di fondo dell'aggiustamento retributivo da dare alla professione ferroviaria, più adeguato e più rispondente alla nuova dimensione giuridica del rapporto di lavoro, che ha trovato già espressione nelle recenti leggi sul rinnovamento organico, funzionale, con la maggiore operatività responsabile richiesta all'intera categoria.

La domanda di aggiustamento — a difesa e salvaguardia del salario dai cedi-

menti del processo inflattivo — recupera per gli anni 1984 e 1985 una contrattazione scaduta sin dal 31 dicembre 1983, promettendone i benefici dopo oltre un anno di attesa dell'intera categoria e, volta com'è, nella sostanza, al perfezionamento dei gradualisti sforzi per superare gli appiattimenti derivati all'intero sistema retributivo dalle direttrici economiche generali, sulle quali venne basato il primo assetto retributivo, riduce la rivendicazione salariale del personale ferroviario, nei suoi contenuti, ad un atipico contratto di completamento che resta compreso nei limiti di spesa programmata dal Governo per gli anni 1984 e 1985.

Il riequilibrio retributivo, contenuto e differenziato nelle diverse decorrenze pre-

fissate nel presente provvedimento per l'anno 1984 e per il 1985, comporta incrementi tabellari, corrisposti a titolo di aggiustamento tra le diverse categorie professionali ed una valorizzazione delle componenti operative del rischio, della responsabilità e del disagio che fanno capo al personale ferroviario, ad esso riconosciute e riguardate da taluni istituti produttivistici retributivi.

Entro tali limiti sostanziali ed i vincoli di impostazione di politica economica, condivisi dalle organizzazioni sindacali confederali e di categoria del personale ferroviario, il 12 febbraio 1985 è stato sottoscritto l'accordo che realizza le attese responsabili della categoria per la definizione del contratto quale soluzione contingente, anomala e diversificata in correlazione con la riforma istituzionale dell'Azienda.

In particolare l'articolo 1 del presente provvedimento prevede ai commi 1 e 2 le nuove liste degli stipendi iniziali annui lordi che, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, competono al personale ferroviario, escluso quello con qualifiche dirigenziali.

Negli stipendi iniziali previsti con decorrenza 1° gennaio 1985 sono state conglobate 50.000 lire del premio di produzione, istituito per il personale ferroviario con la legge 1° agosto 1978, n. 448 le quali pertanto, con la stessa decorrenza, non vengono più corrisposte al personale medesimo.

La maggiorazione degli stipendi iniziali lordi peraltro non comporta il ricalcolo delle classi successive né degli aumenti periodici.

Pertanto, il comma 3 stabilisce che dalle decorrenze del 1° gennaio 1984 e del 1° gennaio 1985 la progressione economica degli stipendi lordi si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso ed in aumenti periodici biennali in numero illimitato, dopo l'ottava classe, anche essi di importo fisso. Gli importi degli incrementi di stipendio dovuti sia alle classi successive a quelle iniziali previste per ciascuna categoria, che agli aumenti periodici, sono quelli

stessi previsti per il medesimo personale dalla tabella n. 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

Conseguentemente, a modifica della precedente normativa, le classi biennali di stipendio non corrispondono più ad un aumento costante pari all'8 per cento della classe iniziale, e gli aumenti periodici biennali in numero illimitato non corrispondono più ad un incremento costante del 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.

In relazione a tutto quanto precede, il comma 4 stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1984, la tabella n. 2 degli stipendi allegata alla citata legge n. 292 del 1984 è sostituita dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e, con effetto dal 1° gennaio 1985, quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella n. 2 allegata alla legge medesima.

Il comma 5, nel confermare che al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, a modifica della precedente normativa stabilisce che questi per importo sono pari a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla ripetuta tabella n. 2 allegata alla legge n. 292 del 1984. Conseguentemente tali aumenti periodici convenzionali non corrispondono più ad un aumento costante del 2,50 per cento della rispettiva classe di stipendio.

Il comma 6 stabilisce che i nuovi stipendi previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla presente legge devono essere attribuiti in base alla categoria, alla classe di stipendio o all'aumento periodico in godimento al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985 con la conservazione delle anzianità maturate nella classe o nell'aumento periodico medesimi, ai fini dei successivi aumenti.

Il comma 7 stabilisce che l'eventuale differenza stipendiale risultante dall'applicazione del decimo comma dell'articolo 7 della legge n. 292 del 1984 resta in godimento degli interessati; tuttavia tale dif-

ferenza deve essere riassorbita in occasione del conferimento della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

Il comma 8, infine, precisa gli istituti retributivi e le forme di ritenute ammesse dall'ordinamento, sui quali hanno effetto le misure degli stipendi risultanti dalle ripetute tabelle n. 1 (1° gennaio 1984) e n. 2 (1° gennaio 1985) allegate alla presente legge.

All'articolo 2 è previsto l'aumento del cinquanta per cento delle misure stabilite dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448 delle indennità di reperibilità per il personale incluso in appositi turni, a decorrere dal 1° settembre 1984.

Inoltre lo stesso articolo — comma 2 — dispone che dal 1° novembre 1985 le misure delle suddette indennità vigenti al 31 dicembre 1983, siano ulteriormente maggiorate del cinquanta per cento con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione.

L'articolo 3 prevede l'aumento del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° settembre 1984, della misura oraria del soprassoldo per servizio notturno, attualmente dell'importo di lire 1.100, corrisposto al personale ferroviario che presta servizio fra le ore 22 e le ore 6 ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni. Un ulteriore aumento del cinquanta per cento del sopra indicato importo di lire 1.100 del soprassoldo in argomento, viene stabilito a decorrere dal 1° novembre 1985. Pertanto le misure orarie del soprassoldo stesso, come indicato nel testo dell'articolo 3 risultano di lire 1.650, dal 1° settembre 1984, e di lire 2.200, dal 1° novembre 1985.

L'articolo 4 prevede due successivi aumenti del cinquanta per cento, il primo dal 1° settembre 1984 ed il secondo dal 1° novembre 1985, del soprassoldo per lavoro domenicale, attualmente stabilito in lire 7.000, corrisposto ai sensi del punto A) dell'articolo 36 delle disposizioni sulle

competenze accessorie già citate, al personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali. Il soprassoldo stesso risulta quindi dell'importo di lire 10.500, dal 1° settembre e di lire 14.000, dal 1° novembre 1985.

L'articolo 5, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3, prevede l'aumento del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° settembre 1984, della misura dell'indennità di pernottazione e di quella del supplemento orario — attualmente stabilite nell'importo unico di lire 1.100 — corrisposti, ai sensi degli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie sopra indicate, rispettivamente al personale di condotta, di scorta ai treni ed a quello delle navi traghetto quando prestano servizio fuori residenza fra le ore 22 e le ore 6. Un ulteriore aumento del cinquanta per cento delle competenze suddette è previsto con decorrenza dal 1° novembre 1985. Pertanto l'indennità di pernottazione ed il supplemento orario in discorso risultano di lire 1.650 dal 1° settembre 1984 e di lire 2.200 dal 1° novembre 1985.

L'articolo 6 demanda al Ministro per i trasporti la facoltà di rivalutare dal 1° gennaio 1984, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il premio industriale corrisposto al personale ferroviario, nel limite di spesa previsto nell'articolo stesso. Al tal fine viene abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, che fissa gli importi massimi di premio riconosciuti come tali inadeguati rispetto ai livelli retributivi attuali.

Con l'articolo 7 vengono estesi al personale ferroviario con qualifica dirigenziale, i miglioramenti previsti, nella presente legge per il restante personale, dei compensi corrisposti per prestazioni rese in turno di reperibilità, per servizio notturno e per lavoro domenicale, con rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, previsto per lo stesso

personale dirigente dalla legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Trattasi pertanto di aggiustamenti retributivi, contenuti e differenziati in decorrenze diverse, che interessano, come in atto, il personale dirigente la cui funzione, inscindibilmente dal sistema di attività integrate, costituisce il primario, incisivo supporto all'operatività del personale ferroviario nel suo complesso.

Con il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, viene data soluzione legislativa a problemi insorti sul titolo agli aumenti del premio di produzione già corrisposti al personale ferroviario a partire dall'anno finanziario 1979.

Con i commi 2 e 3 dello stesso articolo, in conseguenza del conglobamento

di parte del premio di produzione — quale meccanismo di base dell'accordo intervenuto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale ferroviario sugli incrementi tabellari, con effetto dal 1° gennaio 1985, — si provvede a ridefinire l'ammontare complessivo della spesa per il premio di produzione, confermando il criterio di variazione delle misure del premio stesso per gli anni successivi al 1985, rispetto al 1984, e tenendo comunque a base la somma di 64,8 miliardi indicati al comma 2.

Con l'articolo 9 viene indicato l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli anni 1984 e 1985 e vengono altresì specificati i relativi mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.110.000
seconda categoria	5.014.200
terza categoria	5.384.100
quarta categoria	5.671.800
quinta categoria	6.288.300
sesta categoria	6.617.100
settima categoria	7.439.100
ottava categoria	8.466.600
nona categoria	10.439.400

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.740.000
seconda categoria	5.782.800
terza categoria	6.209.400
quarta categoria	6.541.200
quinta categoria	7.252.200
sesta categoria	7.631.400
settima categoria	8.579.400
ottava categoria	9.764.400
nona categoria	12.039.600

3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categorie	Importo delle classi di stipendio	Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe
1	316.800	162.360
2	386.496	198.079
3	415.008	212.691
4	437.184	224.056
5	484.704	248.410
6	510.048	261.399
7	573.408	293.871
8	652.608	334.461
9	804.672	412.394

4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1° gennaio 1985, quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la

conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.

7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

ART. 2.

1. I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilità sono sostituiti, a decorrere dal 1° settembre 1984, dai seguenti:

- 1) indennità di reperibilità
per ogni giornata di
turno L. 4.050
- 2) indennità per ogni
chiamata » 6.750

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 2.200.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 feb-

braio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.

ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi.

2. A tal fine viene abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

ART. 7.

1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonché i criteri in esso previsti.

2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 8.

1. La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni.

2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.

3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1984

	1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.	5° cat.	6° cat.	7° cat.	8° cat.	9° cat.
Classe iniziale	4.075.584	5.014.200	5.384.100	5.671.800	6.288.300	6.617.100	7.439.100	8.466.600	10.439.400
1° classe	4.389.630	5.400.696	5.799.108	6.108.984	6.773.004	7.127.148	8.012.508	9.119.208	11.244.072
2° classe	4.703.676	5.787.192	6.214.116	6.546.168	7.257.708	7.637.196	8.585.916	9.771.816	12.048.744
3° classe	5.017.722	6.173.688	6.629.124	6.983.352	7.742.412	8.147.244	9.159.324	10.424.424	12.853.416
4° classe	5.331.768	6.560.184	7.044.132	7.420.536	8.227.116	8.657.292	9.732.732	11.077.032	13.658.088
5° classe	5.645.814	6.946.680	7.459.140	7.857.720	8.711.820	9.167.340	10.306.140	11.729.640	14.462.760
6° classe	5.959.860	7.333.176	7.874.148	8.294.904	9.196.524	9.677.388	10.879.548	12.382.248	15.267.432
7° classe	6.273.906	7.719.672	8.289.156	8.732.088	9.681.228	10.187.436	11.452.956	13.034.856	16.072.104
8° classe	6.587.952	8.106.168	8.704.164	9.169.272	10.165.932	10.697.484	12.026.364	13.687.464	16.876.776
1° aumento periodico	6.748.900	8.304.247	8.916.855	9.393.328	10.414.342	10.958.883	12.320.235	14.021.925	17.289.170
2° aumento periodico	6.909.848	8.502.326	9.129.546	9.617.384	10.662.752	11.220.282	12.614.106	14.356.386	17.701.564
3° aumento periodico	7.070.796	8.700.405	9.342.237	9.841.440	10.911.162	11.481.681	12.907.977	14.690.847	18.113.958
4° aumento periodico	7.231.744	8.898.484	9.554.928	10.065.496	11.159.572	11.743.080	13.201.848	15.025.308	18.526.352
5° aumento periodico	7.392.692	9.096.563	9.767.619	10.289.552	11.407.982	12.004.479	13.495.719	15.359.769	18.938.746

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1985

	1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.	5° cat.	6° cat.	7° cat.	8° cat.	9° cat.
Classe iniziale	4.705.584	4.740.000	6.209.400	6.541.200	7.252.200	7.631.400	8.579.400	9.764.400	12.039.600
1° classe	5.019.630	6.169.296	6.624.408	6.978.384	7.736.904	8.141.448	9.152.808	10.417.008	12.844.272
2° classe	5.333.676	6.555.792	7.039.416	7.415.568	8.221.608	8.651.496	9.726.216	11.069.616	13.648.944
3° classe	5.647.722	6.942.288	7.454.424	7.852.752	8.706.312	9.161.544	10.299.624	11.722.224	14.453.616
4° classe	5.961.768	7.328.784	7.869.432	8.289.936	9.191.016	9.671.592	10.873.032	12.374.832	15.258.288
5° classe	6.275.814	7.715.280	8.284.440	8.727.120	9.675.720	10.181.640	11.446.440	13.027.440	16.062.960
6° classe	6.589.860	8.101.776	8.699.448	9.164.304	10.160.424	10.691.688	12.010.848	13.680.048	16.867.632
7° classe	6.903.906	8.488.272	9.114.456	9.601.488	10.645.128	11.201.736	12.593.256	14.332.656	17.672.304
8° classe	7.217.952	8.874.768	9.529.464	10.038.672	11.129.832	11.711.784	13.166.664	14.985.264	18.476.976
1° aumento periodico	7.378.900	9.072.847	9.742.155	10.262.728	11.378.242	11.973.183	13.460.535	15.319.725	18.889.370
2° aumento periodico	7.539.848	9.270.926	9.954.846	10.486.784	11.626.652	12.234.582	13.754.406	15.654.186	19.301.764
3° aumento periodico	7.700.796	9.469.005	10.167.537	10.710.840	11.875.062	12.495.981	14.048.277	15.988.647	19.714.158
4° aumento periodico	7.861.744	9.667.084	10.380.228	10.934.896	12.123.472	12.757.380	14.342.148	16.323.108	20.126.552
5° aumento periodico	8.022.692	9.865.163	10.592.919	11.158.952	12.371.882	13.018.779	14.636.019	16.657.569	20.538.946